

Covid-19 come evento di forza maggiore ed effetti sulle procedure di ristrutturazione pendenti

Introduzione

Il Covid-19 rappresenta un **evento di forza maggiore**, da intendersi quale **evento straordinario, sopravvenuto ed imprevedibile**, certamente non riconducibile ad una condotta volontaria di un imprenditore che sia in fase di ristrutturazione e che ne subisca gli effetti.

L'intera imprenditoria, non solo nazionale, si trova ad operare in un contesto economico negativo che, spesso, si aggiunge a situazioni di difficoltà aziendali preesistenti e magari già oggetto di rimedio mediante gli strumenti di risoluzione della crisi d'impresa disciplinati dal R.D. 267 / 1942 e s.m.i.

Si rende, quindi, necessaria una riflessione su quale possa essere il miglior approccio da adottare per fronteggiare e superare questa crisi.

I PASSAGGI CUI È CHIAMATA L'IMPRESA

La pandemia Covid-19 è causa o occasione di crisi?

Verifica se la pandemia Covid-19, anche in ragione del settore nel quale opera l'impresa e delle restrizioni introdotte dal Governo, rappresenti causa od occasione di una crisi oppure di disallineamento del piano di risanamento consuntivo rispetto a quello prognostico predisposto in sede di perfezionamento dell'operazione ristrutturativa.

È necessario porsi la domanda se, in assenza dell'evento di forza maggiore, l'impresa si sarebbe o meno trovata in una situazione di crisi oppure, a seconda del caso, avrebbe o meno rispettato il proprio piano di risanamento.

L'impresa ha i requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere ai benefici introdotti dalla recente normativa volta fronteggiare la pandemia Covid-19?

Verifica, in base alle caratteristiche oggettive o soggettive, se l'impresa possa avere o meno accesso alle agevolazioni che, tempo per tempo, il Governo sta introducendo. In questo senso, il D.L. "Cura Italia" ha introdotto, tra le altre, misure a sostegno de:

- il reddito dei lavoratori con la previsione di circa 10 miliardi di spese, tutte sostanzialmente dedicate agli ammortizzatori sociali, quali Cassa Integrazione Guadagni anche straordinaria, Fondo Integrazione Salariale, e contributi e voucher anche per gli autonomi;
- il sistema del credito, nell'ottica di mettere le banche e gli istituti finanziari in condizione di esaudire le richieste delle imprese e così prevedendo, inter alia, (i) l'impossibilità per la banca di revocare fidi o conti anticipi fatture sugli importi accordati fino al 30 settembre 2020; (ii) la proroga delle scadenze dei prestiti non rateali; e (iii) la sospensione delle rate e dei canoni dei finanziamenti fino al 30

	<p>settembre 2020;</p> <ul style="list-style-type: none"> la liquidità delle imprese, così prevedendo una serie di sospensioni relative ai termini di pagamento di entrate tributarie e non, in favore dei soggetti (persone fisiche e non) localizzate sull'intero territorio nazionale.
<p>L'adozione di un <i>action plan</i></p>	<p>Adozione di un immediato <i>action plan</i>, essendo opportuno che gli amministratori monitorino costantemente l'andamento sociale ed annotino nei libri sociali le attività svolte al fine di salvaguardare il valore aziendale e le azioni poste in essere a tutela delle pretese dei creditori sociali.</p> <p>Più nel dettaglio, gli amministratori dovrebbero:</p> <ul style="list-style-type: none"> identificare le cause endogene ed esogene che possano originare la riduzione del capitale sociale rilevante ai sensi dell'art. 2447 c.c. oppure dell'art. 2482 ter c.c.; quantificare il valore dell'indebitamento complessivo della società; gestire l'attività aziendale in termini di sostanziale ordinaria amministrazione, in conformità con l'oggetto sociale ed in regime di continuità, al fine di conservare il valore dei propri beni e, con essi, la possibilità di migliore soddisfacimento dei creditori; identificare e descrivere i rimedi che possono consentire alla società di affrontare e risolvere l'attuale situazione di crisi; analizzare e valutare le prospettive di <i>cash flow</i> attese dall'impresa con orizzonte al 30 settembre 2020 o, quanto meno, al 30 giugno 2020; redigere un'aggiornata situazione economica, patrimoniale e finanziaria; mappare e monitorare i creditori in base al rango di ciascuno di essi (privilegiato o chirografario), nonché alle garanzie emesse dalla società e/o da terzi a favore dei medesimi creditori; identificare l'esposizione debitoria della società verso l'erario e/o enti previdenziali; evitare la conclusione di transazioni tra la società e terzi se aventi natura di straordinaria amministrazione e comportanti obbligazioni nuove e diverse da quelle esistenti al tempo dell'insorgere della crisi ovvero se concluse con società collegate e/o controllate, anche al fine di evitare possibili responsabilità); valutare l'opportunità di proseguire e/o completare le commesse in corso, nell'ottica della conservazione dell'integrità dell'azienda, anche al fine di avere una consistenza del magazzino che non impatti sulla continuità;

	<ul style="list-style-type: none"> • identificare quale, tra le procedure pre concorsuali e concorsuali, potrebbe risultare, secondo un giudizio di prognosi non irragionevole e / o irrazionale, la migliore per risanare lo stato di crisi della società; • rinviare la decisione di attivare una procedura pre concorsuale o concorsuale non appena sia terminata l'attuale fase emergenziale.
Sussiste l'esigenza concreta di adottare uno strumento di ristrutturazione previsto dalla Legge Fallimentare?	Verifica se l'impresa, per effetto od occasione della pandemia, presenti un <i>deficit</i> finanziario oppure anche un <i>deficit</i> patrimoniale, considerando che, nel secondo caso, si pone sicuramente la necessità di verificare se debbano essere adottati i rimedi che la legge impone in caso di patrimonio netto negativo, e conseguente perdita dal capitale sociale, e se vada arrestata, se del caso attraverso l'attivazione di una procedura concorsuale, la maturazione di perdite che possano erodere le consistenze attive a garanzia dei creditori.
Quale è il più idoneo strumento di ristrutturazione previsto dalla Legge Fallimentare?	Valutazione di prognosi secondo il giudizio di <i>cram down</i> . Più in particolare, qualunque scelta e qualunque iniziativa deve passare attraverso una possibile relazione sulla situazione periodica dell'imprenditore proiettata e paragonata allo scenario alternativo fallimentare nell'attuale contesto pandemico Covid-19, con l'obiettivo di verificare se l'interesse dei creditori sia la prosecuzione di un percorso ristrutturativo piuttosto che l'apertura di una diversa e più invasiva procedura concorsuale, come sarebbe il fallimento
STATO DEL DEBITORE	
Come dovranno essere declinativi i passaggi appena descritti?	Diversa declinazione dei passaggi sopra descritti in base allo "stato" ristrutturativo nel quale si trova l'impresa.
Nel caso di operazioni alle loro prime fasi di implementazione?	Ricognizione dello stato attuale dell'attività e delle prospettive del business, con l'obiettivo di comprendere se vi sia una concreta prospettiva di ripresa su cui fondare la ristrutturazione. È senz'altro opportuna l'adozione delle misure governative volte a "traghetare" l'impresa oltre la pandemia e segnatamente la moratoria dei debiti bancari, il rinvio delle scadenze fiscali e la possibilità di accedere ad ammortizzatori sociali straordinari, e ciò nell'ottica di definire, in base alla fattispecie, quale sia il miglior strumento ristrutturativo per comporre la crisi d'impresa.
Nel caso di operazioni di ristrutturazione già definite nella sostanza ma non ancora rese oggetto di	Rinvio del rilascio del giudizio attestativo, prendendo atto che l'annualità corrente difficilmente potrà rispettare gli obiettivi di piano che tuttavia potranno essere confermate nelle annualità successive; in questo scenario, non pare, infatti, ipotizzabile una specifica <i>sensitivity</i>

attestazione?	attestativa volta a considerare lo sviluppo della situazione economica.
Nel caso di operazioni di ristrutturazione attestate ed in fase di loro esecuzione?	Salvo che nel caso di utilizzo dello strumento del concordato preventivo, richiesta ed ottenimento dai principali creditori della concessione di un <i>pactum de non petendo</i> che consenta di “traghetare” l’impresa all’autunno 2020 quando si auspica sia rientrata l’emergenza sanitaria. In questo scenario, decorso il termine concesso dai creditori, sarà possibile verificare se il piano di ristrutturazione è, nella sua sostanza, confermato, magari con qualche correttivo non sostanziale, o se, invece, sia necessario un intervento più strutturale a sostegno dell’impresa.
Se è stato già depositato il concordato preventivo, ma non è stato ancora votato ed omologato?	In questa ipotesi, è ragionevole ipotizzare che l’imprenditore debba modificare il proprio piano industriale ed il collegato piano di ripagamento prima che i creditori esprimano il loro voto.
Se, invece, il concordato preventivo è stato omologato, ma è ancora in fase di esecuzione?	L’imprenditore, ritornato <i>in bonis</i> potrà adottare i rimedi recentemente introdotti dal Governo, così da superare la fase epidemica; a valle di questo, sarà tuttavia necessario verificare se è possibile adempiere al pagamento delle obbligazioni concordatarie secondo i termini già omologati o se è necessario un intervento più incisivo, magari tramite l’accesso ad un nuovo strumento ristrutturativo.
PROPOSTE DI MODIFICA	
Conclusioni	Alla luce della straordinarietà della situazione attuale, non affrontabile con l’approccio “ordinario” concorsuale e ristrutturativo, è essenziale giungere alla gestione di una crisi di impresa sulla base di un processo di effettiva composizione nell’interesse di tutte le parti interessate. Si rende, inoltre, necessario che il legislatore italiano intervenga immediatamente, quanto meno sui seguenti due fronti:
Prima proposta modificativa: valutazione di misure temporanee di sostegno	(i) Valutare misure temporanee di sostegno, sotto il profilo della moratoria bancaria, anche per imprese diverse dalle PMI. Il recente provvedimento di <i>lock down</i> ha, infatti, arrestato flussi attivi per molte aziende che, in modo del tutto contraddittorio, subirebbero un ingiustificato trattamento sperequato. Del resto, se come prevede l’articolo 56, comma 1, del Decreto Cura Italia, la pandemia è evento di forza maggiore, questo evento vale indistintamente per tutte le imprese.
Seconda proposta modificativa: adozione di decisioni fondamentali in linea con esperienze straniere	Adottare, in linea con i legislatori tedesco e spagnolo, alcune fondamentali decisioni quali (i) la sospensione delle norme sugli obblighi di ricapitalizzazione; (ii) il rinvio dell’entrata in vigore del codice della crisi; (iii) la reintroduzione “del silenzio assenso” nel concordato; e (iv) la eliminazione della soglia d’ammissibilità del 20 % nel concordato

	liquidatorio.
Altrimenti?	In difetto e considerata la strutturalità patrimoniale di numerose crisi aziendali, l'unica opzione possibile non potrebbe che essere quella, davvero estrema per non dire drammatica, di vedere incrementarsi esponenzialmente istanze di auto fallimento e questo non sarebbe certo il risultato auspicabile cui tendere.

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha organizzato una Task Force interna, la **Task Force Covid**, per monitorare costantemente l'evolversi della normativa. La Task Force Covid è a completa disposizione per supportarvi nell'individuazione, elaborazione ed implementazione delle migliori strategie volte a contenere gli impatti della diffusione del Covid-19 sull'operatività aziendale e sulla gestione dei rapporti commerciali in essere.

#iorestoacasa ma GOP è sempre al vostro fianco.
Per qualsiasi informazione scriveteci a: coronavirus@gop.it

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.
Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.



INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dello studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.